



# **COMUNE DI PIOZZANO**

(Provincia di Piacenza)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 05/08/2014,**  
testo integrato con le modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio  
Comunale n°4 del 15.02.2019

## **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'articolo 106 all'articolo 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

## **Art. 2 - Funzioni**

1. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o i soggetti a ciò abilitati per legge.

## **Art.3 - Luogo della celebrazione**

1. I matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili vengono celebrati all'interno degli stabili dichiarati casa comunale, salvo deroga prevista per legge.
2. All'interno del Palazzo comunale di Piazza dei Tigli 4, i matrimoni civili e le unioni civili hanno luogo nell'aula del Consiglio Comunale.
3. La Giunta comunale può, nel rispetto delle disposizioni vigenti, istituire ulteriori uffici di stato civile, posti in fabbricati di cui l'amministrazione abbia la disponibilità giuridica, che siano stati dichiarati Casa comunale e nei quali siano stati istituiti uffici decentrati dello stato civile. L'amministrazione è autorizzata a selezionare siti di interesse artistico, storico, culturale, naturalistico o turistico, in cui realizzare uffici decentrati di stato civile. A tale scopo potrà procedere, con avviso pubblico, a individuare proprietari di immobili interessati a cedere, all'amministrazione comunale, senza oneri per il bilancio dell'ente, locali da destinare alle funzioni di Casa comunale.

## **Art. 4 - Orario della celebrazione**

1. I matrimoni civili e costituzione delle unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
2. Potranno avvenire, su domanda degli interessati, al di fuori del suddetto orario nei giorni e negli orari concordati con il Sindaco o suo delegato.
3. Le celebrazioni durante le festività locali o nazionali potranno essere celebrate a discrezione del Sindaco o suo delegato sempre previo accordo.

## **Art. 5 - Tariffe**

Per la celebrazione di matrimoni e costituzione delle unioni civili é previsto un corrispettivo nei casi previsti dal seguente regolamento.

Nella determinazione del corrispettivo avente natura di rimborso di spese sostenute dal Comune sono considerati:

il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;

il costo dei servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili.

Con delibera della Giunta Comunale sono determinate le tariffe relative al servizio.

## **Art. 6 - Organizzazione del servizio**

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento.

3. La richiesta relativa all'uso delle sale, nei termini della modulistica predisposta dai servizi demografici, deve essere inoltrata almeno quaranta giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile Comune di Piozzano da parte di uno dei soggetti interessati alla celebrazione.

4. L'ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della istanza.

5. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno l'attestazione di avvenuto pagamento della relativa tariffa nei casi previsti dal presente regolamento.

6. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta, direttamente alla Tesoreria del Comune di Piozzano secondo le modalità fornite dagli uffici comunali con l'indicazione della casuale: "prenotazione sala per matrimonio civile" e copia della quietanza consegnata all'Ufficio di Stato Civile entro cinque giorni dalla comunicazione della rilasciata autorizzazione .

## **Art. 7 - Allestimento della sala**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

3. Il Comune di Piozzano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.

### **Art. 8 – Prescrizioni per l'utilizzo**

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture connesse per la celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente come indicato nel precedente comma;

### **Art. 9 – Matrimonio per delega**

Nel caso il matrimonio civile e costituzione delle unioni civili avvenga per delega di altro Comune, gli sposi o gli unendi civili dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate negli articoli 5 e segg. con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio civile e costituzione delle unioni civili potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio civile e costituzione delle unioni civili celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 7 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- Delega del Comune richiedente;
- Fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- Fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- Conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio.

### **Art. 10 - Disposizioni Finali**

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente

in materia e più precisamente:

- Codice civile
- D.P.R. 3 novembre 2000 n.396
- D.Lgs 267/2000
- Statuto Comunale

### **Art. 11 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione del Consiglio Comunale con votazione di immediata eseguibilità.